

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26 giugno 2023

Versione n. 4

Sommario

Premessa	3
1. Organizzazione del Fondo.....	4
1.1. Organigramma.....	5
1.2. Il Consiglio di Amministrazione	6
1.3. Il Presidente.....	7
1.4. Il Collegio dei Revisori.....	8
1.5. Il Direttore Generale.....	9
1.6. la Funzione Operativa.....	10
1.7. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip	10
1.8. Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO).....	11
2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni	11
2.1. Funzione Fondamentale di Revisione Interna (esternalizzata)	11
2.2. Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi (esternalizzata)	12
2.3. La Funzione Fondamentale Attuariale (esternalizzata).....	13
2.4. la Funzione Finanza	14
3. Altre attività affidate a soggetti esterni	15
3.1. Il Gestore finanziario	16
3.2. Il Gestore Assicurativo.....	16
3.3. Depositario	17
3.4. Advisor	17
3.5. L'Attuario preposto al calcolo della riserva matematica.....	18
3.6. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).....	18
4. Sistema di controllo interno	18
4.1. Struttura del sistema di controllo interno.....	19
4.2. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno.....	19
4.3. Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna	20
5. Sistema di gestione dei rischi	20
5.1. Soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi.....	22
5.2. Modalità di svolgimento della Funzione di gestione dei rischi	22
6. Informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione	23
6.1. Principi generali della politica di remunerazione	23
6.2. Remunerazione dei Consiglieri	24
6.3. Remunerazione dei Revisori.....	24
6.4. Titolari di Funzioni Fondamentali.....	24

6.5. Personale del Fondo	24
6.6. Fornitori di Servizi.....	24
6.7. Presidi adottati dal Fondo pensione a tutela dell'autonomia dell'ente.....	25
6.8. Conflitti d'interesse	25
6.9. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità	25
7. Titolari delle Funzioni esternalizzate	26

Premessa

L'articolo 4-bis del Dlgs n. 252/2005 richiede che il Fondo pensione si doti di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della sua attività.

Tale sistema deve prevedere una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni, e deve essere proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo pensione.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 della norma citata, il Consiglio di Amministrazione del FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI (di seguito, per brevità, il "Fondo"), adotta il presente Documento, che descrive il sistema di governo del Fondo e la sua struttura organizzativa, come risultante dallo Statuto del Fondo e dai principi e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Il Documento è redatto, su base annuale, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio.

1. Organizzazione del Fondo

L'organizzazione del Fondo è definita in conformità:

- ai principi che disciplinano le forme pensionistiche complementari, derivanti sia dalla normativa primaria che dai provvedimenti dell'Autorità di vigilanza (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in forma abbreviata COVIP);
- allo Statuto del Fondo.

L'organizzazione del Fondo si articola come segue.

Sono organi del Fondo:


- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori.

Il Fondo, per il suo funzionamento, si avvale altresì delle seguenti strutture e funzioni:

- la Funzione Operativa;
- il Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip;
- la Funzione Fondamentale di Revisione Interna;
- la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi;
- la Funzione Fondamentale Attuariale;
- la Funzione Finanza
- il Gestore Finanziario;
- il Depositario;
- l'Attuario incaricato del calcolo delle riserve matematiche;
- il Data Protection Officer;
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Si riporta di seguito l'organigramma della struttura del Fondo.

1.1. Organigramma



1.2. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale cui spetta - nei limiti delle competenze conferite dallo Statuto, dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle indicazioni dell'Autorità di vigilanza - il compito di definire le linee di indirizzo del Fondo; ha tutti i poteri per la gestione del Fondo e dà le direttive tecniche e amministrative per l'attuazione dei fini istituzionali; è preposto al controllo della gestione previdenziale, amministrativa e patrimoniale del Fondo, attuandone la politica di investimento.

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da otto membri, compreso il Presidente, dei quali quattro nominati dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall'Associazione Stampatori Italiana Giornali e quattro eletti dagli iscritti in rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

I membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di situazioni impeditive e cause di sospensione come definite dalla normativa per tempo vigente.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di revisore.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Attribuzioni

In conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente e nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a nominare il Presidente;
- a nominare il Direttore Generale;
- ad approvare il bilancio contabile entro il primo semestre di ogni anno e il bilancio tecnico entro l'anno successivo a quello di riferimento;
- a dare le direttive circa l'impiego dei fondi;
- a decidere in via definitiva sui ricorsi degli iscritti;
- a proporre alle Organizzazioni che hanno costituito il Fondo eventuali modificazioni allo Statuto e al Regolamento;
- a deliberare circa le azioni giudiziarie;
- ad approvare il Regolamento di funzionamento del Fondo ed il Regolamento elettorale;
- a deliberare l'eventuale concessione di erogazioni straordinarie ai superstiti dei dirigenti non aventi diritto a prestazioni e che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno;
- a esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, decreti, regolamenti;
- a stabilire gli interessi di mora in relazione ai contributi versati in ritardo;
- a curare i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;

- all'adozione delle modifiche statutarie conseguenti alla sopravvenienza di disposizioni normative imperative di legge o delle fonti istitutive, nonché a disposizioni, istruzioni o indicazioni cogenti e vincolanti della COVIP;
- ad individuare i soggetti a cui affidare la gestione del Fondo e stipulare le convenzioni, con i soggetti autorizzati dalla legge, per la gestione delle risorse;
- ad individuare il Depositario delle risorse affidate in gestione e stipulare la relativa convenzione;
- a definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione dei Rischi, Revisione Interna e Funzione Attuariale) e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- a definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna e all'attività attuariale;
- a definire la politica di remunerazione;
- a definire la politica di esternalizzazione;
- a definire la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- a definire il piano d'emergenza;
- ad approvare la valutazione interna del rischio;
- a individuare le linee di indirizzo della gestione, la relativa politica di investimento e la loro eventuale variazione;
- a effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione nei casi previsti dalla legge;
- a adottare misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti in conformità a quanto tempo per tempo disposto dalla legge e dalla Covip;
- a riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- a esercitare il diritto di voto connesso ai valori nei quali sono investite le risorse del Fondo;
- definire la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definire il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definire le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definire i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definire il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- adottare le misure di cui all'art. 7 bis, comma 2 bis, del d.lgs. n. 252/05;
-

Nell'esercizio delle predette competenze e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità circa la valutazione di adeguatezza della struttura organizzativa preposta allo svolgimento del processo di gestione. A tale fine svolge le seguenti funzioni:

- definire la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo;
- vigilare sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse;
- assumere le determinazioni inerenti alla trasparenza della politica di impegno e alla strategia di investimento azionario del Fondo;
- assumere le determinazioni in tema di politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
- nominare i titolari delle Funzioni Fondamentali di Gestione dei Rischi, di Revisione Interna e Attuariale;
- valutare, con il supporto della Funzione Finanza, i risultati ottenuti dal Gestore mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili.

1.3. Il Presidente

Il Presidente del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Attribuzioni

Il Presidente:

- è il legale rappresentante del Fondo;
- cura il funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- trasmette alla Covip ogni variazione delle Fonti Istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi a oggetto le modifiche statutarie
- in materia di investimenti finanziari ha il potere di effettuare operazioni presso le banche e gli istituti di credito e ogni ufficio pubblico e privato con esclusione di accendere debiti o emettere cambiali, di compravendita, anche in divisa estera, di titoli di stato, obbligazioni *corporate*, azioni nonché investimenti e disinvestimenti in prodotti assicurativi e finanziari diversi;
- propone azioni giudiziarie per il recupero crediti e altre operazioni per il bon funzionamento del Fondo.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata, egli può delegare ad un membro del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, le proprie funzioni ed i propri poteri. In assenza di delega, le funzioni e i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere anagraficamente più anziano.

1.4. Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, oltre ad esercitare il controllo contabile, provvede alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Composizione

Il Collegio dei revisori è costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati:

- il Presidente, di comune accordo tra le parti stipulanti lo Statuto; -
- un Revisore effettivo e uno supplente di comune accordo tra la Federazione Italiana Editori Giornali e l'Associazione Stampatori Italiana Giornali;
- un Revisore effettivo ed uno supplente sono eletti dagli iscritti della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali e del Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani. Le modalità dell'elezione sono disciplinate dal Regolamento elettorale.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di quattro mandati consecutivi; devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Non possono assumere la carica di Revisore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente nell'ambito della relativa componente. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Attribuzioni

Il Collegio dei Revisori provvede a:

- segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, ultimo comma 4, del Codice civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio;
- svolgere le funzioni di controllo contabile del Fondo e di revisione legale;
- esaminare i bilanci, formulando in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni;
- assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- verificare periodicamente l'andamento delle grandezze del Fondo in relazione al bilancio preventivo;
- vigilare sulla regolare tenuta dei libri sociali;
- valutare i risultati del lavoro della Funzione di revisione interna;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo;

1.5. Il Direttore Generale

Il Direttore Generale del Fondo, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 252/2005, è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Attribuzioni

- il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché mediante l'attivazione di strumenti di controllo di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in regime di outsourcing;
- il Direttore Generale è preposto a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del Depositario;
- il Direttore Generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento;

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di situazioni impeditive e cause di sospensione come definite dalla normativa per tempo vigente.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

1.6. la Funzione Operativa

La Funzione Operativa garantisce adeguata assistenza agli Organi del Fondo nelle loro funzioni istituzionali, provvedendo ai relativi adempimenti con tempestività ed efficienza.

Assicura un puntuale e tempestivo flusso di comunicazioni tra i vertici del Fondo e gli iscritti attraverso gli strumenti e secondo le modalità preventivamente autorizzate.

È composta da un dipendente del Fondo, due risorse con rapporto di collaborazione non connotata dal vincolo della subordinazione e tre consulenti; risorse adibite allo svolgimento delle attività di seguito elencate.

Attribuzioni

All'interno della struttura vengono espletate le seguenti attività:

- curare la gestione amministrativa interna;
- tenere i contatti, per tutti gli aspetti amministrativi, con il Depositario e il Gestore finanziario;
- curare i rapporti con i singoli iscritti relativamente a trasferimenti, liquidazioni, cessioni di credito, risposte a richieste via mail;
- provvedere al pagamento delle prestazioni agli iscritti in quiescenza o ai loro beneficiari;
- gestire la posta elettronica e la posta elettronica certificata;
- curare le attività di trascrizione dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- prestare assistenza agli iscritti e al Consiglio di Amministrazione;
- curare, con il supporto del fornitore esterno, l'aggiornamento e il monitoraggio del sito web.

1.7. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip

Il responsabile EMIR verso la Covip ha il compito di effettuare le segnalazioni dovute alla Vigilanza in relazione alle operazioni in derivati OTC non confermate e che sono state in essere per più di 5 giorni lavorativi, nonché alle controversie connesse alle medesime operazioni che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Tali adempimenti discendono dal Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) e dalle indicazioni operative emanate dalla Covip in materia di tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non compensati mediante controparte centrale.

Il Fondo ha conferito la responsabilità al Direttore Generale del Fondo.

1.8. Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) è una funzione indipendente ed è referente, per le attività di competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale del Fondo.

Al DPO sono affidati i compiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). La funzione è stata affidata alla Protection Trade srl.

2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni

Nell'ambito della struttura di governo del Fondo operano le Funzioni istituite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle disposizioni normative e della Vigilanza (Funzioni Fondamentali), nonché la Funzione Finanza, funzioni alle quali sono attribuiti gli specifici compiti di cui in seguito.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, nel Fondo sono adottate misure di prevenzione verso qualsivoglia atto di ritorsione da parte di chiunque nei confronti del titolare della Funzione che abbia effettuato una segnalazione alla Covip ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del Dlgs 252/2005 e tale protezione si estende per tutto il tempo necessario, anche se la segnalazione dovesse risultare infondata a seguito di approfondimenti.

2.1. Funzione Fondamentale di Revisione Interna (esternalizzata)

In base alle "Direttive generali" adottate con deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 29 luglio 2020, la nuova regolamentazione sulla istituzione delle Funzioni Fondamentali all'interno delle forme pensionistiche complementari non impone un unico modello organizzativo, ma spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i limiti consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alle proprie caratteristiche, quali, ad esempio, il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'incarico della Funzione di Revisione Interna è stato conferito dal Fondo ad una figura esterna, avendo il Consiglio di Amministrazione valutato che detta scelta risponde a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità e che certamente essa è ricaduta su soggetti dotati della necessaria esperienza e indipendenza.

In particolare, per garantire l'indipendenza e l'autonomia della Funzione, il Fondo ha adottato le seguenti misure: la Funzione

- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- può comunicare con gli Organi del Fondo senza restrizioni o intermediazioni;
- può accedere senza vincoli a dati, archivi e beni del Fondo, inclusi i fornitori di attività esternalizzate;
- è separata in termini organizzativi e funzionali rispetto alle strutture operative del Fondo e alle altre Funzioni.

Ai sensi del DLgs 252/2005, la politica di revisione interna è definita in modo proporzionato all'organizzazione complessiva del Fondo nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della propria attività, e nel rispetto della normativa di settore.

Attribuzioni

La supervisione sull'adeguatezza delle scelte gestionali adottate, nonché sull'organizzazione della struttura interna del Fondo, viene effettuata dalla Funzione di Revisione Interna che ha lo scopo di fornire agli organi direttivi e di controllo del Fondo gli elementi atti a verificare costantemente:

- la correttezza dei processi gestionali e operativi riguardanti il Fondo pensione: a tale scopo la Funzione di Revisione Interna verifica la correttezza dei processi interni, l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ossia la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate;
- la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la Funzione verifica l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità (ICT audit) affinché non siano inficiate la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito la Funzione è chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo pensione e i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che vengono acquisiti dal Fondo.

Nello svolgimento della propria attività, la Funzione assume a riferimento:

- le disposizioni di normativa primaria e secondaria;
- gli orientamenti interpretativi e le indicazioni fornite dalla COVIP al settore dei fondi pensione negoziali;
- l'ordinamento interno del fondo (Statuto, regolamento, ecc.);
- le direttive e i programmi adottati dall'organo di amministrazione del Fondo;
- le norme contrattuali che regolano i rapporti con Depositario e Gestore finanziario.

2.2. Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi (esternalizzata)

L'incarico della Funzione di Gestione dei Rischi è conferito dal Consiglio di Amministrazione e il suo titolare deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, la cui verifica viene svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha optato per l'attribuzione della titolarità della funzione ad una figura esterna, dotata della necessaria esperienza e indipendenza e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

Attribuzioni

La Funzione di Gestione dei Rischi:

- concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi e facilita l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e dell'efficacia del sistema nel suo complesso;
- contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse;

- definisce le modalità di monitoraggio degli stessi e le attua.

La Funzione, che è destinataria dei flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria, e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse;
- definisce le modalità di monitoraggio degli stessi;
- riferisce direttamente al Direttore Generale le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate con riferimento alle fattispecie rientranti nel proprio ambito di competenza così come identificate in sede di valutazione interna dei rischi.

Qualora le eventuali disfunzioni e criticità rilevate e comunicate al Consiglio di Amministrazione non dovessero ricevere riscontro ovvero essere seguite da adeguati interventi attraverso l'adozione delle soluzioni più appropriate, il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi ne dà comunicazione alla Vigilanza nel rispetto della procedura formalizzata nella delibera istitutiva della Funzione.

2.3. La Funzione Fondamentale Attuariale (esternalizzata)

Nel rispetto della normativa vigente il Fondo, che opera in regime di prestazione definita, è dotato anche della funzione attuariale.

L'incarico della Funzione Attuariale è conferito dal Consiglio di Amministrazione e il suo titolare deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, la cui verifica viene svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

In considerazione della specifica qualifica richiesta dalla normativa per l'espletamento dei compiti istituzionali della Funzione Attuariale, il Fondo ha deliberato di assegnare la stessa a un Attuario indipendente di provata esperienza valutando appropriata l'esternalizzazione della Funzione in base a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità. Ha altresì valutato che tale scelta garantisce un adeguato presidio circa l'imparzialità dell'operato, la qualità, l'indipendenza e l'obiettività di giudizio della Funzione, con la precisazione che il soggetto cui è affidata la funzione è anche distinto dall'Attuario, pure esterno al Fondo, incaricato della predisposizione del bilancio tecnico.

Attribuzioni

Alla Funzione Attuariale sono attribuiti i seguenti compiti:

- coordinamento e supervisione del calcolo delle riserve tecniche;
- verifica dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine;
- verifica della sufficienza e della qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- confronto delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
- attestazione dell'affidabilità e dell'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- formulazione di pareri sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il Fondo disponga di tali accordi;

- contribuire all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

Alla Funzione Attuariale, funzione di controllo di secondo livello e che deve attenersi ai principi di correttezza, riservatezza e competenza, viene garantita la possibilità operare in piena indipendenza. A tale fine essa:

- è distinta a livello organizzativo dalle strutture preposte alla gestione operativa e dal soggetto preposto al calcolo della riserva matematica;
- è collocata a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione.

Il titolare della Funzione Attuariale si avvale della struttura interna del Fondo e deve segnalare al Direttore Generale carenze (quantitative o qualitative) che possono determinare un pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Annualmente, la Funzione predispone una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa dal titolare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori. I documenti prodotti dalla Funzione Attuariale sono inviati per conoscenza alla Funzione di Revisione Interna e alla Funzione di Gestione dei Rischi. La Funzione Attuariale comunica all'Autorità di Vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

2.4. la Funzione Finanza

La Funzione Finanza è stata affidata al Consigliere avv. Raffaele Alessandro Serrau, in possesso dei prescritti requisiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2022.

Per lo svolgimento dell'insieme delle attività che le sono attribuite, la Funzione Finanza si avvale dei supporti tecnici forniti anche dalla società di consulenza a cui sono affidate sia le attività di natura operativa riguardanti la determinazione degli indicatori utilizzati per il monitoraggio della gestione, sia un'attività di supporto all'impostazione e alla verifica delle linee strategiche della gestione, nonché delle altre evidenze gestionali inerenti all'attività del Fondo.

Per le modalità operative concordate e per effetto del relativo posizionamento all'interno del processo di gestione, la società di consulenza è logicamente e operativamente collegata con la Funzione Finanza.

È infatti il Responsabile della Funzione Finanza che coordina l'attività, della quale risulta il destinatario istituzionale, di ogni analisi ricorsiva nonché il committente di specifiche richieste di approfondimento originate dalla Funzione medesima o da altre Funzioni e Organi del Fondo.

Attribuzioni

In ottemperanza alle disposizioni all'uopo emanate dalla Vigilanza, la Funzione Finanza svolge le seguenti attività:

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e per l'individuazione di forme di investimento diretto e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica, almeno semestrale, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in

rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischio, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;

- controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti derivati ed alla verifica del rispetto dell'assenza di posizioni di leva;
- formula proposte all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con gli altri soggetti coinvolti nel processo d'investimento (soggetti incaricati della gestione, Depositario) al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare ed i risultati degli investimenti;
- cura, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole alla sua approvazione;
- collabora con la Funzione di Gestione dei Rischi nella valutazione dei rischi inerenti alla gestione finanziaria supportandola altresì nella definizione delle soglie di tolleranza in conformità alla politica di investimento.

3. Altre attività affidate a soggetti esterni

Di seguito si riportano le ulteriori attività attribuite a soggetti esterni al Fondo, con l'avvertenza che alcune di esse non costituiscono "esternalizzazione" in senso stretto, per tale intendendosi, in base a quanto specificato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, solo quelle che il Fondo potrebbe svolgere mediante risorse interne.

La decisione di procedere all'esternalizzazione di una Funzione Fondamentale o di un'altra attività deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una adeguata motivazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nell'assumere la decisione relativa all'esternalizzazione deve accertarsi che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

- arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del Fondo;
- determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- compromettere la capacità della Covip di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul Fondo;
- compromettere la capacità del Fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

A tale fine, tra l'altro, gli accordi di esternalizzazione garantiscono espressamente la facoltà della COVIP di richiedere informazioni ai fornitori delle attività esternalizzate nonché quella di effettuare ispezioni presso gli stessi, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità. Analoga facoltà è prevista, per l'espletamento delle attività di controllo nei confronti degli altri outsourcers, a favore della Funzione di Revisione Interna.

Non rappresenta invece esternalizzazione, ad esempio, l'attività di Depositario delle risorse del Fondo pensione.

3.1. Il Gestore finanziario

La Società incaricata provvede alla gestione delle risorse patrimoniali del Fondo nel rispetto delle previsioni e criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative, nonché nei limiti e in conformità alla Convenzione di gestione stipulata con il Fondo.

Il Gestore ha l'obbligo di segnalare le operazioni nelle quali ha direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, nonché la natura degli interessi in conflitto; dette informazioni devono essere rese dal gestore al Fondo e al Depositario.

I criteri sostanziali alla base della ricerca del Gestore sono identificabili in requisiti generali così riassumibili:

- sede statutaria in un Paese dell'Unione Europea (a eccezione dei centri off-shore), con almeno una succursale o una stabile rappresentanza operativa in Italia;
- non appartenenza allo stesso Gruppo del Depositario;
- disporre di un track record di risultati di gestione sia assoluti che relativi e un profilo di rischio, oggettivamente determinabili, adeguati rispetto alle specifiche asset class oggetto di attribuzione dei mandati.

La Società incaricata provvede alla gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo destinate all'investimento in strumenti finanziari nel rispetto delle previsioni e criteri fissati dal DM n. 166/2014, nei limiti e in conformità alla convenzione di gestione stipulata con il Fondo ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. n. 252/2005 sulla base della politica di investimento stabilita dal Fondo.

In particolare, il Gestore:

- investe le risorse finanziarie nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione;
- trasmette all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;
- effettua, per conto del Fondo, le segnalazioni dovute in relazione alla regolamentazione EMIR comunicando al Fondo l'avvenuta corretta esecuzione;
- tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni stipulate col Fondo.

In conformità alle convenzioni stipulate, il Gestore trasmette al Fondo dati e documenti inerenti all'attività svolta.

3.2. Il Gestore Assicurativo

La Compagnia incaricata provvede alla gestione delle risorse patrimoniali del comparto garantito in conformità alla convenzione stipulata con il Fondo ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. n. 252/2005 sulla base della politica di investimento stabilita dal Fondo medesimo.

Tale gestione può essere attuata nell'ambito del Fondo ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 62/2007 e n. 166/2014 in quanto forma pensionistica "preesistente" che, di conseguenza, può avvalersi di questa tipologia gestionale.

3.3. Depositario

Il Depositario provvede alla custodia di tutte le risorse del Fondo secondo le modalità previste dall'art. 7 del Dlgs. n. 252/2005, dall' art. 38 del Dlgs n. 58/1998 e di ogni altra norma di legge applicabile.

A tal fine:

- esegue le istruzioni impartite dai gestori se le stesse non sono contrarie alla legge, allo Statuto del Fondo, ai criteri stabiliti nel DM n. 166/2014 e alla convenzione di gestione;
- amministra i movimenti di conto corrente intestati al Fondo rubricati al gestore ed esegue le operazioni disposte dal Fondo;
- verifica la rispondenza del regolamento degli OICR con le caratteristiche del mandato per il quale viene richiesto l'utilizzo;
- esegue il controllo giornaliero del rispetto da parte del gestore dei limiti di investimento previsti dalla Legge, dallo Statuto e dalle convenzioni;
- segnala al Fondo, alla COVIP, alla Banca d'Italia e al Gestore le eventuali difformità riscontrate nell'ambito delle attività di controllo sopra evidenziate;
- trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di controllo sulla gestione finanziaria.

3.4. Advisor

Al fine di fornire un supporto efficace e strutturato alla Funzione di Gestione dei Rischi e alla Funzione Finanza, il Fondo ha incaricato una società di consulenza, portatrice di significativa esperienza nel campo della previdenza complementare e del risparmio previdenziale, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- controllo dell'attività finanziaria delle risorse con il monitoraggio dell'attività dei gestori finanziari, realizzata attraverso la fornitura di reportistica periodica di analisi della gestione secondo criteri e periodicità concordate;
- svolgimento delle analisi sui portafogli in gestione sia con riferimento ai rischi specifici, sia con riferimento alla potenziale ricaduta sullo stesso determinata in base agli scenari di rischio sistemico;
- svolgimento, a supporto della Funzione di Gestione dei Rischi, dei controlli sui rischi finanziari individuati nell'ambito della valutazione interna del rischio e fornitura di report coerenti con l'impianto dei controlli ivi definito;
- partecipazione, ove richiesta, a riunioni convocate dal Fondo con il Gestore finanziario in relazione all'esame dell'assetto gestionale dei mandati affidati;
- messa a disposizione della Funzione Finanza e degli altri utenti abilitati dal del Fondo di informazioni dinamiche relative all'andamento della gestione (performance e indici di rischio) che si affiancano alle informazioni già disponibili relativamente all'analisi del portafoglio; il tutto aggiornato in modo continuativo sulla base dei dati acquisiti dal Depositario integrati attraverso le ulteriori informazioni che la società di consulenza elabora autonomamente o acquisisce dal proprio provider informativo;
- la valorizzazione delle posizioni individuali allocate sul comparto bilanciato al momento della richiesta da parte dell'iscritto della liquidazione totale o parziale della propria posizione individuale;
- l'elaborazione delle certificazioni annuali delle posizioni individuali degli iscritti nella fase di accumulo;
- redazione del documento sulla Politica di investimento del Fondo, in collaborazione con la Funzione Finanza e la Funzione Operativa, e relativi aggiornamenti;

- aggiornamento periodico della Nota Informativa del Fondo per la parte relativa alle informazioni finanziarie.

3.5. L'Attuario preposto al calcolo della riserva matematica

In conformità alle disposizioni normative vigenti il Fondo provvede annualmente alla verifica della adeguatezza dei mezzi patrimoniali in relazione al complesso degli impegni derivanti dal regime a prestazione definita. A tale fine il Fondo incarica un Attuario di provvedere al calcolo della riserva matematica e alla redazione del bilancio tecnico.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Attuario deve attenersi alle prescrizioni normative improntate ai seguenti principi:

- l'importo minimo è calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al Fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente allo Statuto del Fondo. Detto importo assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli iscritti e beneficiari;
- le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche devono essere scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
- il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni.

3.6. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è affidato alla HSE Management srl che lo svolge secondo le previsioni di legge nei riguardi della totalità dei propri dipendenti, ancorché distaccati ad entità terze, quale è il Fondo. Il Responsabile ha le seguenti attribuzioni:

- fornire il Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro;
- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- predisporre la Valutazione Stress da lavoro;
- fornire la formazione di base del personale in materia di misure antincendio, primo soccorso, aggiornamento dirigenti/preposti e RLS.

4. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione del Fondo pensione, in quanto rappresenta il principale presidio in grado di assicurare il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema di gestione e la diffusione dei valori di corretta amministrazione e legalità.

Il sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo pensione.

Pertanto, esso si articola in procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del Fondo pensione, che complessivamente assicurino la conformità dell'attività del Fondo rispetto alla normativa nazionale, primaria o secondaria, e dell'Unione europea, nonché la rispondenza a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle procedure operative del Fondo pensione, e che garantiscano l'individuazione di eventuali anomalie e la loro rappresentazione ai soggetti preposti ad attivare tempestivamente i necessari interventi correttivi.

Sul versante del rischio, i presidi relativi al sistema di controllo interno coprono ogni tipologia di rischio individuata dal Fondo pensione.

4.1. Struttura del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è articolato come segue:

- controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad es., controlli sistematici e a campione); tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività o sono integrati nell'ambito delle procedure informatiche di cui si avvale il Fondo;
- controlli sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), attribuiti a soggetti distinti da quelli che effettuano i controlli di primo livello, e hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie strutture;
 - la conformità dell'operatività alle norme;
- revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo.

4.2. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta il Manuale delle procedure operative del Fondo pensione e ne approva le necessarie successive modifiche;
- istituisce la Funzione di Revisione Interna designandone il titolare, definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l'autonomia e l'indipendenza;
- delibera la politica della revisione interna, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative;
- riceve dalla Funzione di Revisione Interna i risultati delle verifiche condotte da quest'ultima, promuovendo l'adozione degli interventi correttivi che dovessero risultare necessari.

Il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle sue attività di controllo,

- in ambito contabile, può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo;
- segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo pensione, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.

La Funzione di Gestione dei Rischi:

- nell'ambito del sistema dei controlli, il ruolo della Funzione di Gestione dei Rischi è correlato alla circostanza che le attività di monitoraggio relative all'area dei rischi operativi e a quelli connessi alla gestione delle risorse possano assumere anche la valenza di controlli di secondo livello; inoltre, tra la Funzione di Gestione dei Rischi e la Funzione di Revisione Interna è presente uno scambio di informazioni, che comprende anche la reciproca trasmissione della documentazione di controllo.

La Funzione di Revisione Interna:

- ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività; la Funzione svolge il controllo di terzo livello ponendo in essere le verifiche sopra descritte.

4.3. Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna

Entro il 31 marzo di ogni anno la Funzione di Revisione Interna presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano annuale dei controlli affinché sia approvato dall'Organo amministrativo con eventuali modifiche o integrazioni avanzate dallo stesso o dall'Organo di Controllo.

Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, la Funzione di Revisione Interna ha accesso a tutte le attività del Fondo, comprese quelle esternalizzate.

L'esito delle verifiche condotte è riportato in un verbale, sottoscritto dal titolare della Funzione e indirizzato all'Organo di amministrazione; inoltre, nel corso dell'esercizio, la Funzione predispone una Relazione semestrale che illustra l'attività svolta nel periodo e che viene presentata al Consiglio di Amministrazione.

Annualmente, la Funzione di Revisione Interna predispone una Relazione attestante i controlli effettuati nel corso dell'esercizio, con evidenza dei relativi esiti e delle eventuali azioni correttive richieste e poste in essere da parte del Fondo. La predetta Relazione viene indirizzata all'Organo di amministrazione e contiene il riepilogo delle eventuali proposte avanzate nel corso dell'esercizio per eliminare le carenze eventualmente riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato a seguito delle verifiche svolte.

È compito della Funzione di Revisione Interna comunicare direttamente all'Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

Tutta la documentazione attestante l'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono conservati presso la sede del Fondo.

5. Sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi prevede la definizione di strategie, processi e procedure di segnalazione per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente al Consiglio di Amministrazione i rischi a livello individuale e aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative

interdipendenze, ed è stato definito in modo proporzionato all'organizzazione interna del Fondo, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

Ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 4, del Dlgs n. 252/2005, il sistema di gestione dei rischi considera almeno i rischi che possono verificarsi nelle seguenti aree:

- investimenti;
- gestione dei rischi operativi;
- rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

Tuttavia, la struttura gestionale adottata dal Fondo pensione, che prevede una gestione di tipo assicurativo, determina l'assenza di un portafoglio di investimento, posto che la totalità delle risorse destinate alle prestazioni sono conferite alla Compagnia di Assicurazione.

Di conseguenza, sono stati ritenuti non pertinenti i rischi, indicati nel citato dell'articolo 5-ter, comma 4, del Dlgs n. 252/2005, di liquidità e di concentrazione e i rischi relativi alla gestione finanziaria del patrimonio, compresi quelli connessi ai fattori ESG ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze con altri rischi.

Analogamente non sono stati ritenuti pertinenti, in base alle proprie caratteristiche di forma di previdenza a contribuzione definita, la gestione dei rischi connessi alla attività e alle passività, la gestione dei rischi correlati alle riserve e quelli connessi all'assicurazione e alle altre tecniche di mitigazione del rischio.

Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi del Fondo pensione ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.

Infine, la politica di gestione dei rischi tiene conto anche dei rischi specifici connessi all'esternalizzazione di attività e funzioni.

Tenuto conto dell'organizzazione complessiva del Fondo nonché della dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo sono identificati i seguenti rischi rilevanti:

- Governance/strategico: rischio derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni strategiche errate;
- Attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto operativo;
- Operativo: rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni;
- Compliance: rischio connesso al mancato rispetto delle norme e alla non corretta gestione delle attività istituzionali;
- Patrimoniale: strettamente connesso al rischio legale, compliance e operativo, identifica una specifica capacità di questi di incidere sul patrimonio del Fondo;
- Reputazionale: rischio attuale o prospettico di perdita di fiducia derivante da una percezione negativa dell'immagine del Fondo da parte degli iscritti, dei datori di lavoro, delle controparti o dell'Autorità di Vigilanza;
- Legale: Rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie.

Relativamente alla componente di investimento delle risorse, il modello gestionale di tipo assicurativo e gli obblighi e le garanzie che caratterizzano la polizza stipulata con la Compagnia evidenziano quale rischio implicito quello connesso alla solidità della società individuata che, per effetto della durata del rapporto che

può instaurarsi, è suscettibile di variare nel tempo con conseguente deterioramento del livello di affidabilità valutato all'atto dell'individuazione della società.

Al fine di monitorare questo rischio è stato individuato l'indicatore rappresentato dal coefficiente di solvibilità (solvency ratio) che misura appunto il livello di patrimonializzazione di una Compagnia assicurativa.

Nell'ambito del Documento di valutazione interna del rischio sono individuate le aree e gli indicatori previsti per il monitoraggio dei rischi cui è esposto il Fondo pensione. Ove pertinente, a ogni rischio sono associate le diverse soglie di tolleranza in base alle quali la Funzione fondamentale di gestione dei rischi pone in essere le inerenti attività di segnalazione.

5.1. Soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Consiglio di Amministrazione:

- definisce i metodi per individuare e valutare i rischi cui il Fondo pensione è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che vengono ricompresi nel documento di valutazione interna del rischio, parimenti approvato dal Consiglio;
- istituisce la Funzione di gestione dei rischi designandone il titolare definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l'autonomia e l'indipendenza;
- delibera la politica di gestione del rischio, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative;

Funzione di gestione dei rischi:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- è destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo pensione;
- al fine di valutare le attività di controllo necessarie e le relative priorità di intervento, contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività eventualmente esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse, e a definire le modalità di monitoraggio degli stessi;
- relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'entità dei rischi a cui il Fondo è/può essere esposto e comunica tempestivamente e nel continuo eventuali superamenti rispetto alle soglie stabilite.

5.2. Modalità di svolgimento della Funzione di gestione dei rischi

Con riferimento alla gestione dei rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione o nelle imprese cui sono stati eventualmente esternalizzati servizi, la Funzione di gestione dei rischi verifica annualmente il mantenimento dei rischi individuati e stimati, anche per i soggetti terzi ai quali viene esternalizzata l'attività, entro le soglie di accettabilità definite dal Consiglio di Amministrazione. La Funzione relaziona annualmente

al Consiglio in merito all'entità dei rischi a cui il Fondo è/ può essere esposto, alle tecniche di mitigazione del rischio adottate e al rischio residuo a cui il Fondo è/ può essere esposto.

A tale proposito, la Funzione di gestione dei rischi si interfaccia operativamente con la struttura del Fondo al fine di individuare nuove procedure/processi o modificare quelli in essere per ridurre, ad esempio, la frequenza degli errori operativi registrati.

È compito della Funzione di Gestione dei Rischi comunicare direttamente all'Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

6. Informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione

La politica di remunerazione è definita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e viene riesaminata almeno ogni tre anni.

Essa si applica a:

- Consiglieri di Amministrazione;
- Revisori;
- Personale preposto all'amministrazione del Fondo;
- Titolari delle Funzioni Fondamentali;
- altri Fornitori di servizi.

Per "remunerazione" si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo.

6.1. Principi generali della politica di remunerazione

La politica di remunerazione del Fondo si uniforma ai seguenti principi generali:

- deve essere in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con il profilo e le regole del Fondo;
- si applica al Fondo e ai suoi Fornitori di Servizi, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

Inoltre, la politica di remunerazione del Fondo relativamente al proprio personale è ispirata ai seguenti criteri:

- equità, intesa come coerenza tra il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate e le competenze e capacità dimostrate;
- coerenza, ovvero a figure professionali assimilabili deve essere attribuito un trattamento retributivo analogo;
- meritocrazia, consistente nel riconoscimento dei risultati ottenuti e dei comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure in essere presso il Fondo.

Per quanto riguarda invece i fornitori di servizi, la politica di remunerazione del Fondo prende a riferimento il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche la remunerazione, a carico del Fornitore, delle risorse di cui lo stesso si avvale.

6.2. Remunerazione dei Consiglieri

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposto alcun compenso.

A tale proposito, il Consiglio ritiene che la gratuità dell'incarico, anche alla luce dell'esperienza maturata sin qui, non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo.

6.3. Remunerazione dei Revisori

Ai componenti del Collegio dei Revisori viene corrisposto un compenso annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del mandato.

6.4. Titolari di Funzioni Fondamentali

Le Funzioni fondamentali nominate dal Consiglio di Amministrazione sono tre: Funzione per la gestione dei rischi, Funzione di revisione interna e Funzione attuariale: ai predetti soggetti viene corrisposto un compenso annuo.

6.5. Personale del Fondo

La remunerazione fissa del personale del Fondo viene stabilita in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, come stabilito nel Documento sulla politica di remunerazione del Fondo.

6.6. Fornitori di Servizi

Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 4, lettera e) del Dlgs n. 252/2005, la politica di remunerazione si applica anche ai Fornitori di Servizi del Fondo pensione, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE.

In tale casistica rientrano gli Istituti di Credito presso cui sono aperti i conti correnti, che non sono pertanto comprese nel perimetro di applicazione delle presenti politiche di remunerazione.

Nel caso degli ulteriori Fornitori di servizi individuati dal Fondo pensione gli accordi di remunerazione stipulati con tali soggetti non devono incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi.

Le remunerazioni dei Fornitori di Servizi possono essere fisse ovvero, laddove il dato abbia rilevanza, in cifra fissa commisurata al numero di iscritti, oppure in percentuale dell'attivo del Fondo pensione, e devono essere

predeterminate in sede di contratto; devono comunque essere proporzionate all'attività svolta ed alla relativa responsabilità, tenendo conto dei valori di mercato.

6.7. Presidi adottati dal Fondo pensione a tutela dell'autonomia dell'ente

Nella presente Sezione vengono illustrati i presidi adottati dal Fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo:

- il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse;
- l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi o delle Funzioni del Fondo, ovvero di altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo pensione.

In primo luogo, per quanto riguarda gli Organi associativi ed i titolari delle Funzioni non è prevista la corresponsione di alcun emolumento che possa essere ricollegato alle scelte gestionali adottate.

Un ulteriore presidio è rappresentato dall'adozione, da parte del Fondo pensione, del Regolamento in materia di conflitto d'interessi, di cui al paragrafo successivo.

6.8. Conflitti d'interesse

Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 4, lettera c) del Dlgs n. 252/2005, la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse.

Pertanto, è fatto divieto ai componenti degli organi e al personale preposto al Fondo di accettare qualunque corresponsione di denaro, beni o servizi da parte di Fornitori di Servizi del Fondo pensione a qualunque titolo.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione ha adottato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del DM Finanze n. 166/2014, un Regolamento che definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse della forma pensionistica, che prevede una serie di misure finalizzate a individuare e a prevenire le conseguenze negative dei conflitti d'interesse e ciò sia con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo che con riferimento ai Fornitori di Servizi.

6.9. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità

Pur nell'estrema semplicità del sistema di governo sopra delineato e delle modalità di remunerazione dei soggetti in esso coinvolti, la politica di remunerazione adottata dal Fondo, in coerenza con le buone prassi in tema di sostenibilità, si ispira comunque ai seguenti principi:

- essere coerente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;
- essere coerente con l'esclusiva finalità previdenziale che il Fondo persegue a favore dei propri iscritti;
- ispirarsi a criteri di diligenza, trasparenza, e correttezza nelle relazioni con gli stakeholders, di contenimento dei rischi legali e reputazionali, di tutela degli aderenti e dei beneficiari;

- garantire un livello di vita dignitoso ma allo stesso tempo non essere fonte di sperequazione fra le persone, riconoscendo profili diversi in base alla professionalità, al merito e alle responsabilità assunte;
- non prevedere alcun tipo di sistema incentivante e premiante individuale fondato sull'esclusivo raggiungimento di obiettivi quantitativi che possano confliggere con il ruolo istituzionale che il Fondo persegue in ottemperanza alle previsioni delle Fonti Istitutive.

7. Titolari delle Funzioni esternalizzate

FUNZIONE	TITOLARE	SOCIETÀ
Attuariale	Marco Micocci	Micocci & Partners
Gestione dei Rischi	Andrea Boldi	Mazars Numerica Risk
Revisione Interna	Fabrizio Marino	Bruni, Marino & C

Per ulteriori informazioni relative ai soggetti coinvolti nel sistema di governo del Fondo si rinvia alla Nota Informativa pubblicata sul sito del Fondo.